

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 17 marzo 1981**

che adotta un programma della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità economica europea nel settore della formazione scientifica e tecnica speciale, attuato mediante corsi di formazione avanzati e borse di studio

(81/217/Euratom,CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione, previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 14 gennaio 1974 relativa al coordinamento delle politiche nazionali e alla definizione di azioni di interesse comunitario nel settore della scienza e della tecnologia ⁽³⁾ prevede la graduale realizzazione di una nuova politica di ricerca e sviluppo;

considerando che il trattato che istituisce, la Comunità europea dell'energia atomica prevede che i programmi di ricerca della suddetta Comunità devono essere completati da un programma nel settore della formazione scientifica e tecnica;

considerando che per raggiungere gli obiettivi fissati agli articoli 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 235 del suddetto trattato, ha adottato programmi di ricerca in settori diversi dal nucleare;

considerando che un programma per la formazione scientifico-tecnica può utilmente completare tali programmi ed è necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati nei trattati;

considerando che il trattato che istituisce la Comunità economica europea non prevede i poteri d'azione specifici all'uopo necessari;

considerando che la promozione di nuove generazioni di personale scientifico e tecnico e la formazione di specialisti qualificati nei settori oggetto dei programmi di ricerche approvati dal Consiglio forniscono un contributo essenziale per la Comunità in vista della graduale attuazione di una politica comunitaria di ricerca e sviluppo;

considerando il parere del comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) ed il parere del comitato consultivo per la formazione scientifico-tecnica,

DECIDE:*Articolo 1*

È adottato il programma quadriennale di formazione, figurante nell'allegato I, con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

Articolo 2

Il massimale degli impegni di spesa necessari alla realizzazione del programma è fissato in 8,8 milioni di ECU, conformemente alla definizione dell'ECU contenuta nei regolamenti finanziari applicabili, e il personale è fissato in un massimo di 6 agenti.

⁽¹⁾ GU n. C 291 del 10. 11. 1980, pag. 57.

⁽²⁾ GU n. C 300 del 18. 11. 1980, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 2.

Articolo 3

La Commissione assicura l'esecuzione del programma.

in materia di gestione di programmi. I compiti specifici del Comitato consultivo sono specificati nell'allegato II.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1981.

Per assistere la Commissione in tale compito è istituito un comitato consultivo in materia di gestione di programmi. Il mandato e la composizione del comitato sono definiti nella risoluzione del Consiglio del 18 luglio 1977 relativa ai comitati consultivi

Per il Consiglio

Il Presidente

D.F. van der MEI

ALLEGATO I**Contenuto del programma di formazione**

Il programma di formazione scientifica e tecnica concerne i settori oggetto dei programmi comunitari di ricerca nucleare e non nucleare. Esso comprende le seguenti misure:

1. assegnazione di borse per l'esecuzione di lavori scientifici a tutti i livelli di formazione (tesi di laurea, di dottorato e lavori di ricerca post dottorato). Le borse vengono assegnate per lavori scientifici da effettuare fuori dal paese di origine dei candidati o dal paese ove esercitano abitualmente la loro attività — fatta eccezione per gli stabilimenti del Centro comune di ricerca in quanto organismo comunitario — e sono destinate a studenti, ai laureati e ai titolari di dottorato nei vari rami scientifici e ad ingegneri, compresi ricercatori e ingegneri che lavorano nell'industria, provenienti in linea di massima dagli Stati membri;
2. finanziamento di corsi di perfezionamento avanzati, organizzati in settori particolarmente importanti per la politica comunitaria di ricerca e sviluppo.

ALLEGATO II**Compiti specifici del comitato consultivo**

1. Fatta salva la responsabilità assunta dalla Commissione nell'esecuzione del programma, il comitato consultivo in materia di gestione del programma di formazione scientifica e tecnica ha il compito di contribuire, nel quadro delle sue funzioni consultive, definito dalla risoluzione del Consiglio del 18 luglio 1977, all'esecuzione ottimale del programma di sua competenza, e in particolare:
 - alla ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori d'applicazione;
 - alla definizione dei corsi di formazione e alla loro esecuzione;
 - alla fissazione delle condizioni minime per quanto riguarda gli studi effettuati dai candidati borsisti;
 - all'equilibrata selezione dei candidati, dei settori e dei luoghi di formazione.
 2. Se necessario il comitato ricorre, nell'esecuzione del suo mandato, a gruppi di lavoro o a comitati specializzati secondo la natura dell'argomento (in particolare il sottocomitato «Formazione e informatica» del CREST).
-